

Infortunio *in itinere* in bicicletta: arriva la tutela piena

di Fabrizio Vazio – esperto in materia previdenziale

Dal 2 febbraio chi si infortuna andando al lavoro in bicicletta è sempre tutelato. È l'importante contenuto dell'art.5, co.4 e 5, [L. n.221/15](#), che modifica in modo rilevante la normativa in materia di infortunio in itinere. La tutela piena vale quindi non solo per chi si avvale delle piste ciclabili (quando ci sono). Rimane solo un dubbio: come si comporterà l'Istituto per i casi pendenti?

L'innovazione legislativa

L'articolo 12, D.Lgs. n.38/00, fissa i parametri per l'indennizzo dell'infortunio *in itinere*.

È perciò tutelato chi subisce un infortunio:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve compiere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Ai fini che ci riguardano, sono tutelati anche gli eventi che si verificano utilizzando un mezzo di trasporto privato, a condizione che ne sia necessitato l'uso: si pensi al caso, ad esempio, dell'inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro o a quello dell'incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi.

L'uso del mezzo privato viene altresì considerato non necessario (e quindi gli eventuali infortuni non sono indennizzati) quando la distanza è minima, tale da poter essere percorsa a piedi. Le istruzioni Inail la individuano in un chilometro, anche qui salvo casi particolari: si pensi a una strada breve ma particolarmente pericolosa, ad esempio per l'assenza di marciapiede.

In conseguenza del congestionamento delle città, avviene sempre più spesso che il lavoratore utilizzi la bicicletta per coprire il percorso casa lavoro.

Fino ad oggi la bicicletta era però considerata un mezzo di trasporto privato come gli altri: quindi, se il suo uso non era necessario per la presenza del mezzo pubblico o perché il soggetto poteva andare a piedi, non vi era tutela.

In pratica, la bicicletta non aveva un trattamento più favorevole rispetto all'auto, nonostante le politiche sulla mobilità sostenibile e quant'altro.

Utilizzando la bici, infatti, il lavoratore, ove fosse presente un mezzo pubblico, si esponeva volontariamente a un rischio maggiore e non veniva indennizzato.

Il principio era sposato in pieno dalla giurisprudenza: a tal proposito la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n.7970/12, confermava quella di merito ove faceva presente che:

"l'utilizzo del mezzo pubblico (in luogo della bicicletta, NdA) avrebbe potuto far conseguire all'appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla D. di far fronte ai suoi impegni".

Faceva eccezione solo il caso in cui il soggetto percorresse una pista ciclabile: in tal caso il maggior rischio non c'era e il lavoratore era tutelato.

Da oggi, cambia tutto.

Infatti, la L. n.221/15, pubblicata sulla G.U. 18 gennaio 2016 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), all'art.5, co.4 e 5, modifica gli artt.2 e 210, T.U. n.1124/65, aggiungendo un nuovo comma che così recita:

"L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cosa significa?

■ Adesso si paga quando

La nuova norma rende indennizzabili tutti gli eventi occorsi in bicicletta indipendentemente da:

- sussistenza di mezzo pubblico;
- possibilità di effettuare il percorso a piedi;
- presenza di pista ciclabile.

Si tratta di una novità importantissima, che mira ad incentivare l'uso della bicicletta e decongestionare le città.

■ Anche adesso non si paga quando

Va peraltro ricordato che ciò non significa che tutti gli eventi occorsi in bicicletta siano accoglibili.

Infatti, *in primis* valgono le regole generali per gli infortuni *in itinere* ovvero:

- deve sussistere un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
- è necessario un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.

Il ciclista dovrà poi rispettare quantomeno le norme fondamentali del codice della strada.

Infatti, la Cassazione ha precisato più volte (si veda da ultimo l'ordinanza n.3292/15) che, in tema di infortunio *in itinere*, il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore rispetto all'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo, che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento.

Ovviamente, in ogni caso vale l'avvertenza più volte

ribadita: la denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità (art.53, T.U. n.1124/65).

Qualora, quindi, il datore di lavoro sia in possesso di un certificato medico di infortunio, ma ritenga che l'evento non sia qualificabile come tale (ad esempio per rischio elettivo), deve comunque redigere la denuncia, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 1.290,00 fino a un massimo di € 7.745,00.

Da ultimo...

Ancora due considerazioni sono necessarie.

L'Inail, ad oggi, non ha dato indicazioni circa i casi avvenuti prima della vigenza della norma (2 febbraio 2016).

Non è perciò possibile, allo stato attuale, fornire indicazioni certe circa il comportamento delle sedi sui casi ancora in istruttoria né, vieppiù, su quelli in cui sia già intervenuto un provvedimento di reiezione, ma non siano decorsi i termini per un eventuale ricorso amministrativo.

Da ultimo, va detto che non ci saranno incrementi di premi per le aziende ove operano i lavoratori infortunati che verranno indennizzati.

Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell'art.9, Modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000, gli infortuni *in itinere*, ancorché indennizzati come tali dall'Inail, non vanno a gravare, ai fini della valutazione dell'andamento infortunistico, sui bilanci delle posizioni assicurative delle singole aziende in cui operano i lavoratori coinvolti, ma vanno a far parte dei *c.d. oneri indiretti*.